

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2482 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 29/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7074-2017 proposto da:

DINNER SRL, elettivamente domiciliata in ROMA via GIUSEPPE AVEZZANA 8 presso lo studio dell'avvocato FILIPPO DEMARTINO, e rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO GIANNINI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PERRONI, e rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO PROIETTO giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

UNICREDIT SPA, DOBANK SPA (già UNICREDIT BANK MANAGEMENT SPA, incorporante ASPRA FINANCE SPA), CASSINAI ALESSANDRO;

- intimati-

avverso la sentenza n. 1330/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata l'11/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di domanda proposta dalla Banca Antoniana Veneta S.p.A. (cui nelle more è subentrata l'odierna controricorrente) e con l'intervento della Banca di Roma S.p.A. (cui nelle more è subentrata Unicredit S.p.A., il Tribunale di Pesaro con la sentenza n. 846/2009 dichiarava la simulazione assoluta del contratto di compravendita con il quale in data 26/10/2004 Cassiani Alessandro aveva alienato alla Dinner S.r.l. la proprietà degli immobili siti in Pesaro alla via Arno n. 50.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Dinner S.r.l. e la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1330 dell'11/11/2016, rigettava il gravame, condannando l'appellante altresì al rimborso delle spese di lite.

Quanto al primo motivo di appello, con il quale si deduceva la nullità della notificazione dell'atto di citazione all'appellante, atteso che la Repubblica di San Marino, ove aveva sede la società convenuta, pur aderendo alla Convenzione de L'Aja del 1965, ratificata in Italia con la legge n. 42/1981, aveva tuttavia dichiarato di opporsi alla possibilità di notifica diretta a mezzo posta, i giudici di appello rilevavano che la vicenda era già stata esaminata dai giudici di legittimità, i quali avevano rilevato che la riserva invocata da parte dell'appellante era

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contenuta in un atto successivo al decreto, avente valore di legge, di ratifica della convenzione, e peraltro privo anche di sottoscrizione, avente quindi valore di atto amministrativo, come tale inidoneo ad incidere riduttivamente sulla portata della ratifica.

Ne scaturiva quindi che la notifica a mezzo posta dell'atto di citazione era da reputarsi valida, occorrendo anche rilevare che l'avviso di ricevimento era stato comunque sottoscritto dal legale rappresentante dell'appellante, in tal modo assicurando all'atto il raggiungimento dello scopo.

Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado alla società era stato validamente notificato il provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale, emergendo quindi che aveva avuto comunque contezza della pendenza del processo.

Quanto al secondo motivo di appello, con il quale si contestava la valutazione di merito circa la ricorrenza di un'ipotesi di simulazione assoluta, la sentenza di appello, oltre a richiamare le dichiarazioni confessorie rese dalla parte venditrice, evidenziava che la società non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale, così che i fatti oggetto della prova dovevano reputarsi come ammessi ex art. 232 c.p.c., occorrendo a tal fine considerare anche gli altri elementi di prova acquisiti, quali l'imminenza rispetto alla vendita dell'azione esecutiva dei creditori, l'indicazione di un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al valore reale del bene, la permanente occupazione del bene da parte del Cassiani anche dopo l'alienazione, e la circostanza che si trattava dell'unica componente del patrimonio del Cassiani suscettibile di essere aggredita dai creditori.

Questi ultimi, quindi, in quanto terzi, ben potevano avvalersi anche di elementi presuntivi al fine di fornire prova della

fe

simulazione, elementi che risultavano sicuramente presenti nella fattispecie.

La Dinner S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di tre motivi.

La Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la nullità del procedimento e delle sentenze emesse nei gradi di merito per la violazione dell'art. 142 c.p.c. laddove dispone che la notifica a soggetti non dimoranti, né residenti né domiciliati in Italia debba essere effettuata conformemente alle modalità di cui alle convenzioni internazionali, rilevandosi che quanto alle notifiche nei confronti di soggetti residenti, domiciliati o dimoranti nella Repubblica di San Marino, la ratifica della Convenzione de L'Aja del 15/11/1965 non consente il ricorso alla notifica diretta a mezzo posta, con la conseguente inesistenza della notifica dell'atto di citazione della comparsa di intervento della Banca di Roma S.p.A.

Il motivo è destituito di fondamento, ritenendo il Collegio di dover dare continuità a quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 23290/2011, che ha appunto affermato che la notifica a mezzo del servizio postale, quando raggiunga lo scopo di portare a tempestiva conoscenza dell'atto il destinatario, senza violare il diritto di difesa ed al contraddittorio, può essere validamente eseguita presso la Repubblica di S. Marino, in quanto la Convenzione dell'Aja, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale, adottata il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con legge di ratifica 2 giugno 1981 n. 42, che prevede espressamente la facoltà di ricorrere a tale modalità di notifica,

è stata ratificata anche dalla Repubblica sanmarinese mediante un decreto del 26 febbraio 2002, a firma "Capitani reggenti", mentre l'opposizione alla notifica a mezzo posta non risulta essere stata stabilita con legge ma attraverso un atto meramente amministrativo e privo di firma, ovvero un atto inidoneo a ridurre l'ambito di applicazione alla predetta Convenzione.

Le censure della ricorrente si sostanziano unicamente nella pretesa a rivisitare, senza peraltro apportare alcun elemento di novità al complessivo quadro valutativo, quanto già oggetto di decisione da parte di questa Corte, palesandosi in tal modo l'inammissibilità del motivo ai sensi del n. 1 dell'art. 360 bis c.p.c. (valga a tal fine la considerazione secondo cui non risulta adeguatamente contestata l'affermazione di cui al precedente sopra richiamato, secondo cui l'allegato B, che conterrebbe appunto la riserva in ordine alla notifica a mezzo posta, non risulta sottoscritto a differenza del decreto che invece ha provveduto alla ratifica della Convenzione).

Il secondo motivo lamenta ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1417, 1419, 2697 e 2729 c.c., nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto provata la simulazione per l'esistenza di presunzioni semplici, che invece sono prove dei caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Il terzo motivo denuncia poi la violazione dell'art. 232 c.p.c. nella parte in cui reputa ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della ricorrente, senza considerare la radicale inesistenza della notifica dell'atto di citazione, che travolgerebbe quindi anche la successiva notifica del verbale de quo ex art. 292 c.p.c.



I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono del pari privi di fondamento.

E' indiscusso che nella fattispecie la domanda di simulazione sia stata proposta da parte dei creditori del simulato alienante, e che pertanto non sussistano limitazioni in ordine alla prova della medesima, ben potendo quindi essere offerta, oltre che tramite testimoni, anche a mezzo presunzioni ex art. 2729 co. 2 c.c.

Posta tale premessa, va in primo luogo evidenziata l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., atteso che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle


parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Quanto invece alla dedotta violazione dell'art. 2729 c.c., va ricordato che la norma de qua, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla "prudenza del giudice" (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell'art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), impone al giudice di compiere l'inferenza logica dal fatto secondario (fatto noto) al fatto principale (fatto ignoto) sulla base di una regola d'esperienza che egli deve ricavare dal *sensus communis*, dalla conoscenza dell'uomo medio, dal sapere collettivo della comunità sociale in quel dato momento storico. Grazie alla regola d'esperienza adottata, è possibile per il giudice concludere che l'esistenza del fatto secondario (indizio) deponga, con un grado di probabilità più o meno alto, per l'esistenza del fatto principale. Lo stesso art. 2729 cod. civ. si cura di precisare come debba manifestarsi la "prudenza" del giudice, stabilendo che il decidente deve ammettere solo presunzioni che siano "gravi, precise e concordanti"; laddove il requisito della "precisione" va riferito al fatto noto (indizio) che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago ma ben determinato nella sua realtà storica; il requisito della "gravità" va riferito al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere dal fatto noto; mentre il requisito della "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente

convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza (cfr. Sez. L, Sentenza n. 11906 del 06/08/2003, Rv. 565726), anche se il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (Sez. 5, Sentenza n. 17574 del 29/07/2009, Rv. 609153).

Orbene, e tornando al caso in esame, va innanzi tutto rilevato che la sentenza gravata ha ritenuto che, in aggiunta a quanto emergeva dalla confessione giudiziale resa dal Cassiani e dalla mancata risposta della società all'interrogatorio deferitole, fosse presente un quadro indiziario costituito da una serie di fatti che si palesano obiettivamente connotati dal requisito della gravità e della precisione (alienazione nell'imminenza dell'azione esecutiva, indicazione di un prezzo inferiore al reale valore del bene, permanenza del venditore nel godimento dell'immobile alienato anche in epoca successiva alla vendita, limitazione del patrimonio del Cassiani al solo bene in esame) e che non erano minimamente contrastati da elementi di segno contrario, rendendosi quindi superflua la necessità di fare anche menzione del requisito della concordanza che invece emergeva in maniera obiettiva.

Va quindi ribadito il costante orientamento di questa Corte per il quale (cfr. Cass. n. 22801/2014) in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (conf. Cass. n. 17628/2007), affermazione questa che palesa nella sua evidenza come le censure mirino semplicemente a



contestare il non sindacabile apprezzamento in fatto operato dal giudice del merito.

Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dal Cassiani, si rileva che la decisione gravata, lungi dall'attribuire alle stesse valenza di prova legale anche nei confronti della società ricorrente, ha fatto puntuale applicazione del principio (cfr. Cass. n. 19963/2005) secondo cui la confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri litisconsorti, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia adeguatamente e correttamente motivata.

Nel caso di specie i giudici di appello hanno appunto preso in considerazione le risposte a sé pregiudizievoli rese dal venditore, ponendole a raffronto con gli altri elementi indiziari, ai quali si è fatto in precedenza riferimento, in una con la condotta processuale della società, attuando proprio quella libera valutazione delle risultanze istruttorie, e pervenendo quindi, in maniera qui non sindacabile, alla conclusione circa la natura assolutamente simulata del contratto di vendita.

Analoghe considerazioni vanno svolte in merito all'applicazione dell'art. 232 c.p.c., in quanto una volta esclusa, alla luce del rigetto del primo motivo di ricorso, la radicale invalidità della notifica dell'atto di citazione, e ritenuta per converso la sua ritualità, viene meno lo stesso presupposto logico dell'argomentare di parte ricorrente (e cioè che l'inesistenza della notifica iniziale travolgerebbe tutti gli atti successivamente compiuti).

Risulta, invece, che la società, sebbene abbia ricevuto valida notifica dell'ordinanza ammissiva del suo interrogatorio

formale, ha omesso di presentarsi a renderlo, sicché non appare censurabile la decisione di reputare come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio, una volta richiamati gli altri elementi di prova, anche a carattere indiziario, che ne confortavano la veridicità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 5.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 settembre 2018

2